

## COMUNE DI CERVIA - COLLEGIO DEI REVISORI

### VERBALE DEL 27 febbraio 2023 (n. 67)

Il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno 2023 alle ore 11,45 i componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Cervia:

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| Presidente | Dott.    | Vito Rosati       |
| Componente | Dott.    | Fulvio Cantori    |
| Componente | Dott.ssa | Alessandra Baroni |

si sono riuniti, in modalità telematica, per valutare ed esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 36/2023 ad oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, ANNO 2023 IN ESERCIZIO PROVVISORIO, PER APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE DEI FONDI VINCOLATI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2022 PER FINANZIAMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE PER IL TURISMO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 187 C. 3, 3-QUATER E 3-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PARAGRAFO 8.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011

Il Collegio prende visione e analizza la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23.02.2022, ricevuta tramite mail in data 33 febbraio 2023, riguardante: " VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, ANNO 2023 IN ESERCIZIO PROVVISORIO, PER APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE DEI FONDI VINCOLATI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2022 PER FINANZIAMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE PER IL TURISMO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 187 C. 3, 3-QUATER E 3-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PARAGRAFO 8.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 ", unitamente agli allegati A e B della delibera, e ai pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Risorse.

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 25 gennaio 2022 ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati;
- il Decreto del Ministero dell'Interno Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- il Consiglio Comunale non ha approvato il Rendiconto dell'esercizio 2022;

Considerato che:

- per quanto sopra esposto l'ente si trova in "esercizio provvisorio" di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);

- secondo il comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”*

Visto l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

1. *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. .... Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.*
2. ....
3. *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 – quinquies.*

3- bis. ....

3-ter. *Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

- a) *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- b) *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
- d) *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio*

*alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193.*

*L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.*

*3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*

*3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”.*

*3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.*

Visto altresì

- il paragrafo 8.11 del principio contabile applicato della contabilità finanziario, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente...”.*

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 del Comune di Cervia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/09/2022, che all'interno della Missione 07 – Turismo, Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo prevede, in continuità con il precedente DUP 2022-2024, l'Obiettivo Operativo 1.2.4 "Giungere alla conclusione dell'attuale contratto di servizio di informazione e accoglienza turistica e reservation alberghiera. Liquidazione e cessazione della società Cervia Turismo s.r.l. e avvio del nuovo organismo";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2022, che individuava, quale nuovo modello di gestione del servizio di accoglienza ed informazione turistica e di reservation alberghiera, quello della Fondazione di Partecipazione, nonché l'oggetto della Fondazione;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2022 con la quale si approvava l'ultima variazione al bilancio di previsione 2022/2024 applicando, all'anno 2022, maggiori entrate da alienazioni patrimoniali (Titolo 1 tipologia 400 – categoria 1) a copertura della spesa inerente la costituzione del fondo di dotazione della nuova Fondazione per il Turismo (Missione 01, Programma 03, Titolo 3);

Considerato che l'interlocuzione con i soggetti fondatori privati individuati mediante manifestazione di pubblico interesse e atti amministrativi conseguenti, ha determinato uno slittamento dei tempi di costituzione della suddetta Fondazione, e pertanto l'atto di impegno di spesa relativo al fondo di dotazione non è stato perfezionato e le risorse sono confluite nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2022;

Tenuto conto della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/02/2023, sottoposta alla preliminare discussione della Giunta nella seduta del medesimo giorno, con la quale si propone l'approvazione della costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Cervia In per il Turismo", dello Statuto della Fondazione (allegato A) , del Piano economico finanziario previsionale 2023-2025 allegato B) e, nello specifico, della spesa di 35.000 euro a titolo di quota di partecipazione del Comune di Cervia al fondo di dotazione della Fondazione, dando mandato al Dirigente del Servizio Turismo di adottare gli atti di impegno di spesa conseguenti e autorizzando il Dirigente del Servizio Finanziario a provvedere al versamento secondo le modalità e i tempi definiti dal Notaio incaricato;

Rilevato che le risorse da entrate da alienazioni patrimoniali applicate al bilancio di previsione 2022/2024 con la sopra richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2022 a copertura della spesa inerente la costituzione del fondo di dotazione della nuova Fondazione per il Turismo sono confluite nell'avanzo di amministrazione es. 2022;

Visto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 187 c. 3, 3-quater e 3-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e del paragrafo 8.11 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 richiamati in premessa, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto mediante variazione di bilancio deliberata dalla Giunta:

- anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.
- previa approvazione da parte della Giunta, entro il 31 gennaio, di un pre-consuntivo relativo all'esercizio precedente;
- previa acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile;

Vista la relazione del Dirigente Servizi alla Comunità e Sviluppo della Città allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dalla quale si evince la necessità di disporre delle risorse necessarie per procedere al finanziamento del fondo di dotazione, quota comunale, della costituenda Fondazione per il turismo, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'Ente;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31 gennaio 2023, sulla base dei dati di pre-consuntivo elaborati dal Servizio Finanziario:

- è stato presuntivamente determinato, come risulta dall'allegato A) alla stessa deliberazione, il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2022, come segue:

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| Parte accantonata:                           | €<br>3 | 41.564.192,4        |
| Parte vincolata:                             | €<br>8 | 4.367.084,8         |
| Parte destinata agli investimenti:           | €<br>3 | 34.454,5            |
| Parte disponibile:                           | €<br>0 | 8.805.066,6         |
| <b>TOTALE RISULTATO D'AMM. PRESUNTO 2022</b> | €<br>4 | <b>54.770.798,4</b> |

- Le succitate entrate da alienazione di diritti patrimoniali accertate e incassate nel corso della gestione 2022, originariamente applicate a finanziamento del fondo di dotazione della Fondazione nell'anno precedente e non impegnate entro il 31/12/2022, sono confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione presunto es. 2022 – fondi vincolati (vincoli formalmente attribuiti dall'Ente);

Rilevata la necessità, al fine di dare copertura finanziaria al finanziamento della quota comunale del fondo di dotazione della costituenda Fondazione per il Turismo, di apportare la variazione, riportata nell'allegato B parte integrante e sostanziale al

presente atto, al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, anno 2023 gestito in esercizio provvisorio, mediante l'applicazione di quota parte dei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2022 pari ad euro 35.000,00 la quale incide secondo le seguenti risultanze:

| ANNO 2023    |                                   |                  |       |                  |       |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
|              |                                   | ENTRATA          |       | SPESA            |       |
|              |                                   | competenza       | cassa | competenza       | cassa |
| <b>A</b>     | <b>Previsione assestata</b>       | € 125.504.200,80 | € -   | € 125.504.200,80 | € -   |
|              | Variazioni in aumento             | € 35.000,00      | € -   | € 35.000,00      | € -   |
|              | Variazioni in diminuzione         | € -              | € -   | € -              | € -   |
| <b>B</b>     | <b>Totale a pareggio</b>          | € 35.000,00      | € -   | € 35.000,00      | € -   |
| <b>C=A+B</b> | <b>Nuova previsione assestata</b> | € 125.539.200,80 | € -   | € 125.539.200,80 | € -   |

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Risorse dott. Guglielmo Senni,

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Dirigente del Settore Risorse;

Il Collegio dei Revisori:

**esprime all'unanimità il proprio parere favorevole** sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 13.12.2022, riguardante: "“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, ANNO 2023 IN ESERCIZIO PROVVISORIO, PER APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE DEI FONDI VINCOLATI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2022 PER FINANZIAMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE PER IL TURISMO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 187 C. 3, 3-QUATER E 3-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PARAGRAFO 8.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 ”.

Alle ore 12,30 viene chiusa la presente riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Vito Rosati

Dott. Fulvio Cantori

Dott.ssa Alessandra Baroni

*Documento firmato digitalmente*